

Cosa è cambiato per il mercato dello zucchero

Le principali modifiche alla precedente Ocm introdotte dal regolamento Ce 2038/99.

 **CLAUDIO RAVAGLIA**
Carrefour Romagna

In seguito alle diverse modificazioni che hanno interessato il regolamento di base (2038/99) relativo al mercato dello zucchero, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un provvedimento di codifica per agevolare la conoscenza dei dispositivi in vigore. È un'occasione per evidenziarne le principali modalità di funzionamento, che si definiscono nei regimi dei prezzi, degli scambi con i Paesi terzi, delle quote di produzione e delle importazioni preferenziali.

Ogni anno la Comunità europea fissa un prezzo indicativo per lo zucchero bianco e, per le zone non deficitarie, un prezzo d'intervento. I fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole, di pagare almeno un prezzo minimo, maggiorato o ridotto in corrispondenza delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Gli organismi di intervento (che sarà Agea, l'ex Aima, per l'Italia) hanno l'obbligo di acquistare lo zucchero offerto, purché sia stato stipulato preventivamente un contratto di magazzinaggio con l'offerente. L'ente di Stato può vendere lo zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di intervento se lo zucchero A (cioè il quantitativo prodotto nel limite di una quota primaria assegnata alle imprese; lo zucchero B invece è il quantitativo che eccede la quota A, senza superare la somma delle quote A e B dell'impresa) non è esportato tal quale o sotto forma di

prodotti trasformati, oppure non è destinato all'alimentazione degli animali.

Per quanto riguarda il regime degli scambi con i Paesi terzi, il regolamento Ce 2038/99 prevede la riscossione di dazi all'importazione e il pagamento di una restituzione all'esportazione allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità. Questo sistema di protezione potrebbe essere rimesso in discussione nell'ambito delle negoziazioni del Wto (Organizzazione mondiale del commercio) che si apriranno a fine novembre a Seattle, negli Usa, e che sono tese a migliorare la commercializzazione planetaria delle merci e dei servizi.

Permanendo una situazione di eccedenze all'interno dell'Unione europea, il regime delle quote di produzione continuerà ad essere applicato, pur con gli adeguamenti necessari per tenere conto dell'evoluzione recente della produzione. Il regime però è da considerarsi transitorio e limitato nel tempo.

Per l'Italia, le quote zucchero A e B da applicare fino alla campagna 2000-2001 sono rispettivamente di 1.320.000 e 248.250 tonnellate di zucchero bianco.

Il regolamento continua a riconoscere le difficoltà di produzione delle barbabietole in Italia – a causa della specificità e della dimensione delle aziende agricole in tutte le aree del nostro Paese – anche se in misura sempre minore per le aree settentrionali.



Considerando che la bieticoltura è indispensabile per la rigenerazione dei terreni argillosi e il mantenimento di rotazioni colturali più attente alla preservazione della fertilità dei suoli, il regolamento autorizza l'Italia a concedere, per quanto riguarda il Centro-Nord, un aiuto nazionale con una diminuzione distribuita su cinque campagne di commercializzazione. Nella campagna 1999-2000 è previsto, per l'Emilia-Romagna, che l'importo unitario dell'aiuto non può superare 1,09 euro (2.110,53 lire) per 100 chilogrammi di zucchero bianco. □

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Carrefour Romagna, presso il Consorzio provinciale per la formazione professionale, via M. Monti, 32 – 48100 Ravenna, tel. 0544.450345 – fax 0544.451788. E-mail: consorzio_formazioneravenna@provincia.ra.it